CAMERA DEI DEPUTATI N. 3287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, LEONE RAFFAELE, TITOMANLIO VITTORIA, FRANCESCHINI, CERRETI ALFONSO, REALE GIUSEPPE, PITZALIS, BALDELLI, ROMANATO, BUZZI, FUSARO, BERTÈ, LIMONI, D'AMBROSIO

Presentata il 3 ottobre 1961

Parificazione del trattamento economico e di carriera del personale di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili a quello del personale di concetto delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende provvedere alla perequazione del trattamento di carriera fra il personale di concetto di Istituti similari, appartenente alla stessa Amministrazione della pubblica istruzione ed avente funzioni pressocché identiche.

Infatti i ragionieri-economi dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato svolgono funzioni ed hanno attribuzioni che non differiscono per niente dalle funzioni e dalle attribuzioni proprie dei segretari ragionieri- economi degli Istituti di istruzione tecnica.

Anche la natura degli Istituti nei quali prestano la loro opera è pressocché identica, avendo le rispettive Amministrazioni carattere autonomo, con proprio bilancio e con proprio Consiglio di amministrazione.

Persino il titolo di studio richiesto per la ammissione in ruolo è identico: il diploma di ragioniere.

Come i segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica, i ragionieri-economi dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili partecipano ai rispettivi Consigli d'amministrazione, attuano la gestione contabile amministrativa degli Istituti (preparazione di bilanci preventivi, riscossioni, pagamenti, conti consuntivi, ecc.) e partecipano continuamente alla vita dell'Istituto, fornito questo di personalità giuridica propria.

Le funzioni suddette sono attribuite ad essi dal regolamento generale approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009 e dal regolamento di contabilità approvato con regio decreto 30 aprile 1931, n. 854.

Attualmente la carriera dei ragionieri-economi dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili, disciplinata dalla legge 30 luglio 1959, n. 700, si svolge per coefficienti perfettamente corrispondenti alla carriera dei segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica, nel senso che le suddette categorie pervengono, conservando la stessa funzione nei vari coefficienti, al coefficiente 402; senonché i segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica vi pervengono a ruolo aperto, mentre i ragionieri-economi dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili vi pervengono a ruolo chiuso con aliquota determinata. Non v'è chi non

veda la palese sperequazione in questa difformità di trattamento che contrasta con l'uniformità delle funzioni e delle attribuzioni svolte in Istituti che per natura giuridica sono pressoché identici.

S'impone quindi la necessità, per un principio di equità, di estendere ai ragionieri-economi dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili lo stesso trattamento di carriera stabilito per i segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica.

Onorevoli colleghi ! Il provvedimento che si propone alla vostra approvazione appare maggiormente necessario quando si consideri che, anteriormente alla legge 3 aprile 1958, n. 475 (con la quale si assicurò al personale di concetto delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi, l'attuale sviluppo di carriera a ruolo aperto dal coefficiente iniziale 202 al coefficiente 402), il trattamento di carriera del predetto personale era inferiore a quello dei ragionieri-economi dei Convitti nazionali, tanto da costituire il trattamento di questi ultimi l'aspirazione di quella categoria. Con la citata legge 3 aprile 1958, n. 475, il personale di concetto degli Istituti di istruzione tecnica non solo raggiunse, ma superò il trattamento del personale similare dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili. La legge 30 luglio 1959, n. 700, non valse ad eliminare la palese sperequazione determinatasi, perché il personale di economato dei Convitti e degli Educandati femminili conseguì il coefficiente 402 al quale era giunto il similare personale degli Istituti tecnici, ma senza il ruolo aperto. Con la presente proposta di legge s'intende eliminare quel residuo di sperequazione esistente, con l'attribuzione dello svolgimento di carriera a ruolo aperto anche al personale di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili.

In tal modo si viene a stabilire la perequazione completa del trattamento di carriera fra il personale di concetto dei due tipi di Istituti citati, analogamente a quella in atto fra il personale direttivo dei medesimi istituti in forza della legge 1 agosto 1960, n. 853.

L'onere derivante dalla presente proposta di legge è di trascurabile entità e tale da potervi far fronte con le disponibilità degli stanziamenti del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Infatti esso si aggira sui 10 milioni.

D'altra parte è interesse dell'Amministrazione assicurare, con un trattamento di equità la tranquillità a questa categoria di personale che svolge il servizio con orari spesso assai gravosi per le particolari esigenze della vita degli Istituti.

La proposta di legge intende anche modificare l'attuale qualifica di ragioniere-economo in quella di segretario ragioniere-economo, svolgendo i ragionieri-economi anche le funzioni di segretario delle scuole elementari statali interne e delle scuole medie annesse ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili.

Per quanto sopra esposto confidiamo che vogliate confortare la presente proposta di legge col vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al personale di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato del ruolo organico unico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, sono attribuiti le qualifiche e il trattamento economico e di carriera del personale della carriera di concetto delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi.

ART. 2.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo si effettua attribuendo le qualifiche ed i coefficienti corrispondenti che ad esso competono in base all'anzianità maturata alla data dell'entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

ART. 3.

I Consigli d'amministrazione dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo ed amministrativo contabile assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata a prestazioni fornite dal predetto personale in eccedenza alle normali funzioni di Istituto.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 96, 97 e 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e corrispondenti degli esercizi successivi.